



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali (CACA)

Valida dal 1° gennaio 1997

Stato: 1° gennaio 2026

318.104.01 i CACA

10.25

Premessa

Il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la 10^a revisione dell'AVS. A partire da questa data le persone interessate potranno quindi far valere per la prima volta accrediti per compiti assistenziali giusta l'arti. 29^{septies} LAVS. La presa in considerazione degli accrediti per compiti assistenziali pone questioni inerenti a vari ambiti, per cui la presente circolare disciplina la procedura relativa al diritto all'attribuzione di tali accrediti e le condizioni legali. Essa è parte integrante delle Direttive e circolari sulle rendite, volume 2.

I futuri cambiamenti ed adattamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2000

Il presente supplemento alla Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali contiene le pagine sostitutive e le pagine nuove relative alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2000. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dalla data d'entrata in vigore, le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente (1/00). I fogli scolti sostituiti sono da inserire nell'apposito raccoglitore nero.

Finora gli accrediti per compiti assistenziali erano accordati al più presto dall'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS. In una sentenza fondamentale, il Tribunale federale delle assicurazioni, in assenza di una base legale, ha annullato questa prassi e statuito che, in virtù della prescrizione di 5 anni prevista nell'art. 29^{septies} cpv. 5 LAVS, il diritto ad accrediti per compiti assistenziali sussiste anche prima dell'entrata in vigore della suddetta revisione (cfr. N. 2006). Per questo motivo il N. 7001 è stato abrogato.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2002

Il presente supplemento 2 alla Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali contiene le pagine sostitutive e le pagine nuove relative alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2002. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dalla data d'entrata in vigore, le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente (1/02). I fogli scolti sostituiti sono da inserire nell'apposito raccoglitore nero.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha annullato la prassi finora in vigore secondo cui solo in caso di concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI almeno di grado medio esiste il diritto ad un accredito per compiti assistenziali e ha stabilito che gli accrediti per compiti assistenziali devono essere conteggiati anche quando esiste il diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2003

Il presente supplemento 3 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2003. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore, le singole modifiche dall'annotazione 1/03 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.

Il supplemento 3 contiene solo modifiche redazionali rese necessarie dalla nuova edizione del volume 1 delle Direttive e circolari sulle rendite.

I futuri cambiamenti ed adattamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2004

Il presente supplemento 4 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2004. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/04 (data dell'entrata in vigore), le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto a tale scopo.

Il supplemento 4 contiene solo una modifica materiale. In una sentenza (H 306/02) il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti precisato che la persona assistita vive prevalentemente nell'economia domestica della persona che le procura le cure se vi trascorre annualmente almeno 180 giorni.

Le future modifiche ed aggiunte continueranno ad essere inviate sotto forma di fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2005

Il presente supplemento 5 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore, le singole modifiche dall'annotazione 1/05 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.

Il supplemento 5 contiene solo un adeguamento redazionale e modifiche materiali concernenti l'assegno per minorenni grandi invalidi bisognosi di cure introdotto con la 4a revisione AI.

Le future modifiche e aggiunte potranno essere inserite mediante fogli sostitutivi.

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2007

Il presente supplemento contiene soltanto una modifica materiale concernente l'attribuzione di un accredito per compiti assistenziali per minorenni bisognosi di cure al beneficio di un assegno per grandi invalidi. Di regola è possibile che, finché il minorenne bisognoso di cure e beneficiario di un assegno per grandi invalidi compie i 16 anni, vi sia diritto simultaneamente sia ad un accredito per compiti assistenziali che ad un accredito per compiti educativi. Questo può succedere quando la persona che detiene l'autorità parentale e il parente che accudisce il minorenne sono due persone diverse.

L'art. 29^{septies} cpv. 2 LAVS non si riferisce infatti alla persona che dà diritto all'accredito, ma all'avente diritto. Si può quindi immaginare che nel corso dello stesso anno civile la madre biologica di un minorenne adempia le condizioni del diritto all'accredito per compiti educativi, in quanto le è attribuita la custodia del figlio, e la nonna, che non ha ancora diritto alla rendita e si occupa nella medesima economia domestica del minorenne bisognoso di cure al beneficio di un assegno per grandi invalidi, abbia diritto a un accredito per compiti assistenziali.

Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2017

Il presente supplemento contiene soltanto una modifica materiale. In una sentenza il Tribunale federale ha infatti precisato che per il computo di un accredito per compiti assistenziali non è necessario che sia effettivamente percepito un assegno per grandi invalidi: è sufficiente che nel periodo in questione sussistano le condizioni per il relativo diritto (sentenza del TF 9C_264/2015).

Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento 8 contiene in particolare precisazioni riguardanti le condizioni per il diritto a un accredito per compiti assistenziali. Innanzitutto oltre alla condizione secondo cui la persona bisognosa di cure deve vivere prevalentemente, vale a dire almeno 180 giorni per anno civile, in una località facilmente raggiungibile, deve essere adempiuta la condizione secondo cui anche l'assistenza effettiva da parte della persona assistente deve essere prestata in misura prevalente, ovvero per almeno 180 giorni all'anno. Inoltre è precisato che se la persona bisognosa di cure vive in un istituto non sussiste alcun diritto a un accredito per compiti assistenziali (DTF 144 V 159).

Infine sono stati apportati alcuni adeguamenti formali per garantire un'impostazione uniforme della circolare.

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2021

Le modifiche del supplemento 9 sono contrassegnate dall'annotazione 1/21 sotto il rispettivo numero marginale.

L'entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari comporta la modifica dell'articolo 29^{septies} capoverso 1 LAVS. La nuova regolamentazione prevede l'estensione del diritto agli accrediti per compiti assistenziali anche ai casi in cui la persona assistita beneficia di un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Gli accrediti per compiti assistenziali possono inoltre essere attribuiti per la cura del partner, se la coppia vive nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.

L'ampliamento delle condizioni di diritto entra in vigore il 1° gennaio 2021. Poiché il diritto agli accrediti per compiti assistenziali deve essere fatto valere a posteriori per l'anno precedente, gli accrediti per compiti assistenziali potranno essere richiesti secondo queste nuove condizioni al più presto il 1° gennaio 2022. Per quanto riguarda il computo degli accrediti per compiti assistenziali per il 2021, le nuove condizioni di diritto, in particolare quella di vivere nella medesima economia domestica da almeno cinque anni per le coppie di convivenza, devono essere adempiute al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni, il 1° gennaio 2021.

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento 10 contiene modifiche redazionali relative alla riforma AVS 21 che entra in vigore il 1° gennaio 2024. Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/24 sotto il rispettivo numero marginale.

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2026

Il presente supplemento 11 contiene un'aggiunta al N. 3007 con cui si precisa che il patrigno e la matrigna sono considerati parenti ai sensi dell'articolo 29^{septies} capoverso 1 LAVS. Pertanto, anche l'assistenza prestata a queste persone dà diritto agli accrediti per compiti assistenziali.

L'aggiunta è contrassegnata con l'annotazione 1/26 sotto il numero marginale in questione.

Indice

1.	Condizioni generali	15
2.	Richiesta di attribuzione degli accrediti per compiti assistenziali.....	16
3.	Esame delle condizioni.....	17
3.1	In generale	17
3.2	Assegno per grandi invalidi	18
3.3	Grado di parentela	18
3.4	Facile raggiungibilità	19
3.5	Situazione assistenziale	19
4.	Procedura se le condizioni non sono adempite.....	19
5.	Anni di assistenza computabili	20
6.	Iscrizione nel conto individuale	20
7.	soppresso.....	21
8.	Entrata in vigore.....	21

1. Condizioni generali

- 1001 1/21 Gli accrediti per compiti assistenziali sono attribuiti per i periodi in cui una persona è assicurata e si occupa di parenti bisognosi di cure giusta il N. 3007 facilmente raggiungibili che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.
- 1001.1 1/21 Per il computo di un accredito per compiti assistenziali non è necessario che sia effettivamente percepito un assegno per grandi invalidi: è sufficiente che nel periodo in questione sussistano le condizioni per il relativo diritto, vale a dire in particolare che sia comprovata o possa essere considerata tale una grande invalidità, anche se la persona assistita non percepisce alcun assegno a causa di una richiesta di prestazioni tardiva ([sentenza del TF 9C 264/2015](#)). La determinazione della grande invalidità è di competenza dell'ufficio AI.
- 1002 1/07 L'assegno per grandi invalidi concesso ai minorenni bisognosi di cure è equiparato all'assegno per grandi invalidi ai sensi del N. 1001. Di regola, questo assegno è accordato solo per il periodo tra il compimento dei 16 e dei 18 anni, poiché fino al compimento dei 16 anni sono attribuiti gli accrediti per compiti educativi. Se il minorenne bisognoso di cure è assistito da parenti in linea ascendente o discendente (N. 3007), gli accrediti per compiti assistenziali possono essere assegnati anche per periodi precedenti il sedicesimo anno d'età. Ne consegue che, per lo stesso anno civile, il minorenne bisognoso di cure può dar diritto sia a un accredito per compiti educativi sia a un accredito per compiti assistenziali. Questo è possibile solo se la persona che si occupa del minorenne non beneficia simultaneamente all'accordo per compiti educativi a favore di quest'ultimo.
- 1003 1/24 L'accordo per compiti assistenziali può essere fatto valere dalla persona che procura le cure al più presto dall'anno civile che segue il compimento dei 17 anni e al più tardi

fino al 31 dicembre dell'anno civile che precede il raggiungimento dell'età di riferimento.

- 1004 1/07 Per gli anni civili in cui sussiste contemporaneamente il diritto agli accrediti per compiti educativi non possono essere assegnati, per la stessa persona, accrediti per compiti assistenziali.
- 1005 1/07 Nella presente circolare, le persone dello stesso sesso che vivono in unione domestica registrata ([art. 13a LPGA](#)) sono equiparate ai coniugi. Questo vale in particolare per i N. 3007 e 6003–6005.

2. Richiesta di attribuzione degli accrediti per compiti assistenziali

- 2001 La persona che fa valere il diritto a un accredito per compiti assistenziali deve annunciarsi presso la cassa cantonale di compensazione del domicilio della persona assistita ([art. 52/ cpv. 1 OAVS](#)).
- 2002 Si concede un solo accredito per ogni persona assistita. Se una persona assiste contemporaneamente più persone, può pretendere un solo accredito. Se parecchie persone assistono un parente e tutte soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, tale accredito è suddiviso in parti uguali tra tutte le persone che ne hanno diritto.
- 2003 La persona che procura le cure deve fare valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali ogni anno per l'anno precedente presentando un modulo di richiesta ([art. 52/ cpv. 1 OAVS](#)). Se più persone fanno valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali per le cure prodigate allo stesso parente, devono presentare la loro domanda congiuntamente.
- 2004 Il modulo di richiesta deve essere firmato sia dalla persona che procura le cure sia da quella che le riceve o, se

quest'ultima non è in grado di farlo, dal suo rappresentante. L'[art. 67 OAVS](#) (o i N. 1004 e segg. [DR.](#)) si applica per analogia.

- 2005 1/19 Se un'ulteriore persona fa valere successivamente il diritto all'accrédit per compiti assistenziali, ciò determina, entro il termine di perenzione di cinque anni, una nuova ripartizione dell'accrédit per l'anno in questione.
- 2006 Il diritto ad un accrédit per un determinato anno si estingue in ogni caso se non è stato fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui la persona è stata assistita.

3. Esame delle condizioni

3.1 In generale

- 3001 Le persone che fanno valere un accrédit per compiti assistenziali devono allegare, quando inoltrano la prima richiesta, documenti d'identità ufficiali che certifichino i dati personali della persona che procura le cure e di quella che le riceve (ad esempio, libretto di famiglia).
- 3001.1 1/21 La persona che fa valere un accrédit per compiti assistenziali per la cura del partner deve presentare un certificato di domicilio o di soggiorno attestante che immediatamente prima dell'anno per il quale è richiesto l'accrédit ha vissuto con il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi nella medesima economia domestica ininterrottamente per almeno cinque anni.
- 3002 Se mancano documenti d'identità e le indicazioni figurano nei registri pubblici, la cassa di compensazione può consultare tali documenti oppure procurarsi degli estratti.
- 3003 La cassa di compensazione deve anche esaminare in particolare se la persona che procura le cure non ha diritto ad accrédits per compiti educativi durante l'anno civile per cui fa valere il suo diritto ad accrédits per compiti assistenziali.

3.2 Assegno per grandi invalidi

- 3004
1/05 La cassa di compensazione deve esaminare in modo adeguato se la persona assistita può far valere il diritto ad un assegno per grandi invalidi conformemente ai N. 1001 e 1002.
- 3005
1/02 soppresso
- 3006
1/05 Quando occorre accertare se nel singolo caso vada versato un assegno per minorenni grandi invalidi bisognosi di cure, va fatta richiesta presso l'ufficio AI competente che indicherà, oltre al grado di grande invalidità del minorenne bisognoso di cure, anche il luogo di soggiorno prevalente.

3.3 Grado di parentela

- 3007
1/26 Per parenti ai sensi dell'[articolo 29^{septies} capoverso 1 LAVS](#) s'intendono i bisnonni, i nonni, i genitori, i figli, gli abiatici, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figliastri, il patrigno, la moglie, i suoceri nonché il partner che vive con la persona assicurata nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Questo elenco è esaustivo.
- 3008
1/09 Se sussistono dubbi sul grado di parentela, si deve inoltrare una richiesta d'informazioni con il modulo «Conferma dei dati personali» (modulo 318.271) all'ufficio di stato civile del luogo di origine sia della persona assistita sia di quella che procura le cure.
- 3008.1
1/21 Le persone che convivono devono vivere durevolmente nella medesima economia domestica.
- 3009
1/09 Il modulo «Conferma dei dati personali» può essere utilizzato solo per informazioni relative a cittadini svizzeri. Le richieste concernenti cittadini stranieri residenti in Svizzera devono essere inoltrate all'ufficio di controllo degli abitanti del luogo di domicilio con riferimento all'[art. 32 LPGA](#).

1/12 3.4 Facile raggiungibilità

- 3010 1/12 Le persone che prestano assistenza devono poter raggiungere facilmente le persone assistite. Questa condizione è adempiuta in particolare se chi presta assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un'ora ([art. 52g OAVS](#)).
- 3010.1 1/12 La persona bisognosa di cure deve vivere in una località facilmente raggiungibile in misura prevalente in termini temporali, ovvero per almeno 180 giorni per anno civile.
- 3010.2 1/19 Se la persona bisognosa di cure vive in un istituto, non sussiste alcun diritto a un accredito per compiti assistenziali ([DTF 144 V 159](#)). Per la definizione di «istituto» fanno stato gli [art. 66^{bis} cpv. 3 OAVS](#) e [35^{ter} OAI](#).
- 3010.3 1/21 I N. 3010, 3010.1 e 3010.2 non si applicano al partner che deve vivere nella stessa economia domestica con il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi che lo assiste.
- 3011– soppressi
- 3014 1/12

3.5 Situazione assistenziale

- 3015 1/21 L'assistenza effettiva deve essere prestata in misura prevalente in termini temporali, ovvero per almeno 180 giorni all'anno. Per la determinazione della durata fanno stato le informazioni fornite dal richiedente nel modulo di richiesta ([modulo 318.270](#)).

4. Procedura se le condizioni non sono adempite

- 4001 Se una persona che prodiga le cure inoltra una domanda d'accrediti per compiti assistenziali e questi non possono esserle concessi, ne sarà informata mediante una decisione.

5. Anni di assistenza computabili

- 5001 Sono computati solo gli anni interi di assistenza. Di regola l'anno in cui sorge il diritto all'accrédito non è preso in considerazione.
- 5002 Quando l'anno civile in cui sorge il diritto all'accrédito coincide con quello in cui tale diritto si estingue, si computa sempre un anno intero.
- 5003 L'anno civile in cui il diritto all'accrédito si estingue è computato interamente. Ciò riguarda in particolare l'anno civile in cui
- la persona assistita perde il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
 - la persona assistita decede;
 - non è più soddisfatta la condizione della facile raggiungibilità;
 - il partner non vive più nella medesima economia domestica;
 - la condizione per un'assistenza non è più soddisfatta.

6. Iscrizione nel conto individuale

- 6001 Per quanto attiene all'iscrizione dell'accrédito per compiti assistenziali nel conto individuale si applicano le disposizioni delle direttive concernenti il certificato di assicurazione e il conto individuale. Riguardo al momento dell'iscrizione sono applicabili per analogia le disposizioni relative ai redditi provenienti dall'attività lucrativa.
- 6002 Se la persona bisognosa di cure è stata assistita da una sola persona, si iscrive nel CI un intero accrédito per compiti assistenziali. Se invece parecchie persone adempiono le condizioni, tale accrédito è suddiviso tra tutte le persone che hanno prestato le cure ed iscritto con la frazione corrispondente nel CI della persona interessata.

- 6003 Per le persone sposate l'accrédito per compiti assistenziali è suddiviso tra i coniugi prima dell'iscrizione nel CI e iscritto in parti uguali nel rispettivo CI, a condizione che il coniuge adempia la qualità di assicurato.
- 6004 1/24 Se uno dei coniugi ha già raggiunto l'età di riferimento ([art. 29^{septies} cpv. 6 LAVS](#)) o il coniuge che non presta le cure non è assicurato, l'accrédito per compiti assistenziali non sarà ripartito tra i coniugi durante l'anno civile corrispondente.
- 6005 L'accrédito per compiti assistenziali non sarà nemmeno suddiviso durante l'anno civile del matrimonio, dello scioglimento dello stesso o del decesso ([art. 52k](#) in relazione con [l'art. 52f cpv. 1 OAVS](#)).
- 1/00 **7. soppresso**
- 7001 soppresso
1/00

8. Entrata in vigore

- 8001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2017.